

Decreto federale sui mezzi finanziari destinati ai provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano Lothar

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale;

visto l'articolo 41 della legge forestale del 4 ottobre 1991¹;

visto l'articolo 8 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del ...² concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano Lothar;

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 2000³,

decreta:

Art. 1

¹ Per finanziare gli aiuti finanziari previsti negli articoli 2 e 3 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del ... concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano Lothar, per il periodo 2000-2003 è stanziato un importo massimo di 40 milioni di franchi.

² Per finanziare i crediti d'investimento previsti nell'articolo 4 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del ... concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano Lothar, è stanziato un credito d'impegno di 10 milioni di franchi.

Art. 2

¹ Per finanziare i provvedimenti previsti negli articoli 31, 33, 37 e 38 capoverso 2 lettera f della legge forestale del 4 ottobre 1991 per far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano Lothar, per il periodo 2000-2003 è stanziato un importo massimo di 242 milioni di franchi.

² Per finanziare i provvedimenti previsti negli articoli 36 e 38 capoversi 1 e 2 lettera b della legge forestale del 4 ottobre 1991 per far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano Lothar, per il periodo 2000-2003 è stanziato un credito aggiuntivo di 36 milioni di franchi.

1 RS 921.0
2 RS ...; RU ...; FF 2000 1133
3 FF 2000 1133

Art. 3

Il Consiglio federale è autorizzato a finanziare, a carico dell'importo massimo di cui all'articolo 1, il fabbisogno supplementare di risorse dell'UFAPP, per al massimo quattro posti o 400 000-480 000 franchi annui limitati a quattro anni.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà al referendum facoltativo.

1989